



CITTÀ DI TERAMO

AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI, PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 266 del 10/02/2023

Determina del Dirigente di Settore N. 54 del 10/02/2023

PROPOSTA N. 440 del 10/02/2023

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART.30 D. LGS. N.165/2001 PER N 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO E/O AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT.C1 – PROVVEDIMENTI.

Il sottoscritto Dott. Adalberto Di Giustino, responsabile unico del procedimento, giusta Determinazione Dirigenziale prot. n.43326 del 14/08/2020, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione, e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, sottopone al Dirigente Dott.ssa Tamara Agostini il seguente provvedimento:

PREMESSO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.295 del 19 dicembre 2022 - il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2023, successivamente ulteriormente differito al 30 aprile 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n.197, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.303 – Supplemento Ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, e che, dunque, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 questo Ente si trova in esercizio provvisorio;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 28 febbraio 2022, n.5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui sono stati approvati il “Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024” e “Piano della Performance 2022/2024” successivamente modificati con Deliberazione di Giunta Comunale n.501 del 15/12/2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.205 del 27/07/2021: “Piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 – Modifiche”, nella quale è prevista, tra l'altro, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili in bilancio al momento, la procedura di Mobilità volontaria, ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 30/03/2001 .165e ss.mm.ii., per la copertura di n.2 posti a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore amministrativo e/o amministrativo contabile, cat. C1;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.1881 del 24/11/2021 con la quale è stato approvato l'avviso relativo alla predetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n.165/2001, unitamente allo schema di domanda;

CONSIDERATO che il richiamato bando di concorso è stato pubblicato, all'Albo pretorio dell'Ente per n.30 giorni, con scadenza 27 dicembre 2021, giusta nota di pubblicazione n.3002 del 26/11/2021, nonché in “Amministrazione trasparente” e nella sezione “Concorsi” del sito dell'Ente;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n.2115 del 30/12/2021 con la quale è stata nominata la Commissione tecnica esaminatrice.

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale N.33 del 19/01/2022 con cui è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alla procedura di mobilità volontaria ex art.30 D. Lgs. n.165/2001 per la copertura di n.2 posti e tempo pieno ed indeterminato di Istruttore amministrativo e/o amministrativo contabile, cat. C1;

VISTO il verbale n.3 del 12/08/2022, con il quale la Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli dei singoli candidati e, in aderenza all'art. 5 - Modalità e criteri di selezione - dell'Avviso pubblico di mobilità approvato con D.D. n.1881 del 24/11/2021, ha preso atto che: “ *il colloquio (fino ad un massimo di 30 punti) sarà finalizzato a valutare le attitudini al ruolo da ricoprire e la rispondenza delle caratteristiche professionali del candidato alle esigenze dell'Ente: verranno collocati utilmente in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i candidati che avranno ottenuto nel colloquio un punteggio non inferiore a 21/30*” e stabilito la data del colloquio “*per il giorno 6 ottobre, dalle ore 08.30, presso la sede del Parco della Scienza – Padiglione 1 - Auditorium.*”;

PREMESSO che nel predetto verbale non vi è alcun accenno alle modalità di somministrazione delle domande, al numero delle stesse nonché agli argomenti oggetto del colloquio su cui formulare eventualmente e successivamente le domande da somministrare ai candidati;

RICHIAMATI l'art.5 del predetto avviso di mobilità, nonché l'art.11 dal Regolamento per la disciplina delle procedure di mobilità interna ed esterna, approvato con delibera di Giunta Comunale n.225 del 01/10/2020, i quali entrambi stabiliscono che “*La selezione avverrà mediante un prima valutazione dei titoli dei titoli professionali presentati e, successivamente mediante colloquio finalizzato alla verifica dei requisiti, delle attitudini e della professionalità richiesta secondo i seguenti criteri:*

TITOLI PROFESSIONALI (FINO A MAX 15 PUNTI)

- *Titoli di Servizio (max 10 punti)*
- *Titolo di Studio (max 5 punti)*

COLLOQUIO (fino ad un massimo di 30 punti) sarà finalizzato a valutare le attitudini al ruolo da ricoprire e la rispondenza delle caratteristiche professionali del candidato alle esigenze dell'Ente”, senza ulteriori indicazioni circa le materie oggetto delle domande da sottoporre ai candidati nonché le modalità di svolgimento del colloquio;

ACCERTATO che con verbale n.4 del 06/10/2022, la predetta commissione, nel giorno del colloquio “*...prende atto dell'art.5 del Bando - Modalità e criteri di selezione - e di quanto ivi disposto per il colloquio al quale, per ogni candidato, può essere attribuito il punteggio massimo di punti 30. Il colloquio è integrato dal successivo accertamento della conoscenza dell'uso di personal computer e delle applicazioni informatiche più diffuse...*

In considerazione del fatto che i candidati convocati per il colloquio odierno sono n.8 e che a ciascuno di essi è data la possibilità di assistere alle prove degli altri partecipanti, ai sensi dell'art.21 del vigente “Regolamento per la disciplina dei requisiti e delle modalità per le assunzioni a tempo indeterminato”, approvato da ultimo con D.G.C. n.222 del 12/08/2021, la Commissione stabilisce di formulare n.10 (dieci) gruppi di domande composti di n.2 (due) quesiti ciascuno, che vengono trascritti dai membri della Commissione nella mattinata odierna, prima dell'inizio della prova, su n.10 (dieci) fogli.

Ogni foglio viene ripiegato in forma anonima, al fine di evitare ogni possibile riconoscimento, e a sua volta viene inserito in una busta, sempre anonima.

Si stabilisce che ogni candidato dovrà estrarre a sorte una busta che, una volta estratta, sarà eliminata e non potrà più essere oggetto di discussione di colloquio da parte dei successivi candidati.

La Commissione, stabilisce, in conformità al Bando, che conseguono l' idoneità coloro che avranno ottenuto al colloquio almeno il punteggio di 21/30esimi.

Al termine di ampia ed opportuna discussione la Commissione stabilisce di trascrivere le seguenti domande:

- 1. Diritto di accesso ai documenti amministrativi.*
- 2. Avvio del procedimento amministrativo.*

- 1. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.*
- 2. Elementi e requisiti dell'atto amministrativo.*

- 1. La conferenza dei servizi.*
- 2. Sindaco: nomina e funzioni.*

- 1. Giunta comunale: nomina e funzioni.*
- 2. La fase istruttoria e decisoria del provvedimento amministrativo*

- 1. Consiglio comunale: nomina e funzioni.*
- 2. Le fonti del diritto.*

- 1. D .Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.: obblighi di pubblicazione.*
- 2. Annullamento in autotutela dell'atto amministrativo.*

- 1. Il responsabile del procedimento: ruolo e funzioni.*
- 2. Le fasi della spesa.*

- 1. Modalità di affidamento di un servizio, di una fornitura e di un lavoro.*
- 2. Diritti e doveri dei pubblici dipendenti.*

- 1. Il potere di ordinanza dell'Ente locale.*
- 2. Le competenze del Segretario comunale.*

- 1. La figura del RSPP.*
- 2. Il silenzio amministrativo.*

Per l'accertamento della conoscenza dell'uso del personal computer è prevista la seguente prova:

- Formattazione di un testo;*
- dimestichezza con il sistema operativo installato sul PC scelto per la prova di informatica;*
- dimestichezza relativa all'uso della rete internet.*

PRESO ATTO che, nel giorno 6 ottobre 2022 è stato effettuato il colloquio i cui esiti sono stati comunicati all'Ufficio del Personale e pubblicati all'albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente dell'Ente;

CONSIDERATO che questo ufficio personale, dovendo provvedere all'approvazione degli esiti, necessita di verificare la legittimità della procedura svolta;

CONSIDERATO che dalla predetta ricostruzione, è emerso che la Commissione, nel giorno stesso del colloquio, finalizzato a valutare le attitudini al ruolo da ricoprire e la rispondenza delle caratteristiche professionali del candidato alle esigenze dell'Ente, ha introdotto, rispetto al verbale n.3 del 12/08/2022, la modalità, il numero di domande da somministrare ai candidati nonché gli argomenti oggetto delle predette domande, elementi questi non resi noti prioritariamente ai candidati;

CONSIDERATO che, con nota prot. n.78646 del 21/11/2022, depositata agli atti, questo ufficio ha segnalato le predette anomalie alla Commissione esaminatrice e nel contempo rinviato il fascicolo per la ripetizione della prova nel rispetto delle regole previste dall'Avviso di mobilità volontaria, stabilendo, eventualmente, in maniera prioritaria e trasparente, i criteri e le modalità di valutazione.

PRESO ATTO della nota prot. n.81352 del 29/11/2022, con la quale la commissione specifica di aver ritenuto, in assenza di argomenti e criteri di valutazione del colloquio, non previsti nell'avviso pubblico, di incentrare il colloquio sulle attitudini al ruolo da ricoprire e la rispondenza delle caratteristiche alle esigenze dell'Ente, mediante la formulazione di domande pertinenti al profilo professionale sulle materie previste negli **avvisi pubblici** di questo ente, per l'accesso dall'esterno;

RITENUTO che alla luce della situazione di fatto, come sopra descritta, risulta necessario ricostruire in diritto la fattispecie normativa disciplinante la mobilità dei dipendenti tra pubbliche amministrazioni.

Nella specie si da atto che il *Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse* è disciplinato dall'art. 30 dlgs 165/2001 che così recita:

*“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. **Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.***

1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”;

ATTESO che in ossequio a tale disposizione, il Regolamento per la disciplina delle procedure di mobilità interna ed esterna, dell'interscambio e dell'Utilizzo di graduatorie di altri enti del comune di Teramo approvato con delibera n.225 dell'1/10/2020, ha previsto le modalità procedurali per attivare la mobilità volontaria ex art.30 D. Lgs. n.165/2001, senza contemplare la sottoposizione dei candidati a prove tecniche specifiche. In particolare, l'art.11 del predetto regolamento, prevede la valutazione dei titoli degli aspiranti e la sottoposizione degli stessi a un colloquio per verificarne l'attitudine;

RITENUTO altresì, necessario evidenziare la differenza della disciplina della mobilità volontaria con quella prevista per il reclutamento del personale di cui all'art 35 del D. Lgs. n.165/2001 il quale prevede:

“1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

*a) **tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;***

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

... omissis ...

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

*b) **adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;***

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali: ... omissis ...”;

VISTO:

■ che dalla predetta ricostruzione, si evidenzia che il legislatore si è preoccupato di differenziare le procedure prevedendo per il reclutamento dall'esterno della Pa la necessità di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, mentre per la mobilità, che rappresenta un passaggio di personale tra pubbliche amministrazioni, la cui capacità e professionalità è stata già verificata in fase di assunzione analoga statuizione;

■ che infatti, a ben vedere la mobilità di cui all'art 30 del d.lgs.165/2001 è appunto un passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni, e non una assunzione dall'esterno della Pa, ove il rapporto di lavoro non subisce una interruzione, bensì una continuazione;

■ inoltre, che il comma 1 bis dell'art 30 prevede che L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta;

PREMESSO tutto ciò e posto che, ad ogni buon conto, qualora la Commissione tecnica, riteneva necessario valutare l'attitudine degli aspiranti al passaggio presso il comune di Teramo, somministrando loro delle specifiche domande giuridiche attinenti materie amministrative, avrebbe, in ossequio ai principi di : trasparenza, par condicio e buon andamento (art. 97 cost), in assenza di previsioni in tal senso della legge di autovincolo e del regolamento, rendere noto anticipatamente ai partecipanti i criteri di selezione;

DATO ATTO che il procedimento di applicazione analogica degli **avvisi pubblici** di questo ente, per l'accesso dall'esterno e pertanto la formulazione di domande pertinenti al profilo professionale prevista in essi, non poteva essere presunto da parte dei concorrenti, considerato che nel regolamento della mobilità e nel relativo avviso, non vi era alcun rinvio che avrebbe potuto evitare l'effetto sorpresa nei concorrenti, e che nella situazione di che trattasi, pur volendosi ammettere la facoltà della Commissione di applicare analogicamente gli **avvisi pubblici** di questo ente, per l'accesso dall'esterno, questa avrebbe dovuto, nel silenzio della regolamentazione specifica, avvertire anticipatamente i concorrenti delle modalità di verifica dell'attitudine, al fine di non violare l'art.1 della Legge n.241/90 (L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario).

VERIFICATO che nella fattispecie descritta, non sia stato rispettato il principio di trasparenza, tanto da aver potenzialmente potuto incidere sulla prova dei singoli candidati, poiché gli stessi potevano legittimamente ritenere di non essere sottoposti ad una vera e propria prova orale su specifiche materie tecniche;

ACCERTATO pertanto che la procedura adottata non è conforme ai principi di trasparenza ed imparzialità, in quanto i candidati, non sono stati messi in condizioni di conoscere con congruo anticipo le modalità di svolgimento della prova con particolare riguardo alle materie, oggetto del colloquio, sulle quali la commissione ha elaborato le domande da somministrare;

RICHIAMATO il D.P.R. n.487/94, con cui è stato approvato il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego" in particolare l'art. 12, comma 1, titolato "Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali" stabilisce, tra altro, che *"Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove"*;

ATTESO che eventuali dettagli e specifiche modalità dell'espletamento della prova dovevano eventualmente essere esplicitati dalla Commissione esaminatrice nel primo verbale di Riunione e rese note ai candidati nei modi e tempi previsti dall'avviso pubblico;

CONSIDERATO che la giurisprudenza ha ribadito che la finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione è quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione, entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione. L'adempimento si inquadra, pertanto, nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (ex multis, Cons. Stato, VI, 17 maggio 2017, n. 2334; VI, 27 settembre 2016, n. 3976; 19 marzo 2015, n. 1411; VI, 26 gennaio 2015, n. 325; VI, 3 marzo 2014, n. 990)" (cfr. in terminis, Cons. Stato, n. 495/2019).

VISTO inoltre che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il bando di concorso, costituendo la *lex specialis* della procedura, deve essere interpretato in termini strettamente letterali ovvero le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, la quale è obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 23 giugno 2021, n. 4817- Tar Lazio 3724/2022 etc..)

VISTO il vigente "Regolamento per la disciplina delle procedure di mobilità interna ed esterna, dell'interscambio e dell'utilizzo di graduatorie di altri Enti";

VISTI:

- il Regolamento per la disciplina dei requisiti e delle modalità per le assunzioni a tempo indeterminato", D.G.C. n.222 del 12/08/2021 per le disposizioni applicabili al presente procedimento
- il D.P.R. n.487/1994, modificato dal D.P.R. n.693/96, disciplinante l'accesso agli impieghi e le modalità di svolgimento dei concorsi per la parte applicabile al presente procedimento;
- il CCNL Comparto Funzioni Locali;

VISTI:

- l'art.35 del D. Lgs. n.165/2001;
- gli artt.12 e 24 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022;
- il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, ex D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto n.22 del 10/08/2020 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tamara Agostini l'incarico e le relative funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 1 denominata "Organizzazione amministrativa, Risorse Umane, Appalti e Servizi e Gestione Integrata del sistema Comunità Educante" quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente effettuata con Deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 08/08/2020 e, per l'effetto, la responsabilità gestionale delle Aree e dei servizi tutti ivi indicati;

ATTESTA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla Giunta comunale predefiniti;

RICHIAMATA la disposizione prot. n.43326 del 14/08/2020 con la quale la Dott.ssa Tamara Agostini ha individuato il Dott. Adalberto Di Giustino quale Responsabile del procedimento nonché per la propria sostituzione in caso di assenza come previsto dall'art.32, comma 1 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, da ultimo modificato, giusta Deliberazione di Giunta comunale n.493 del 15/12/2022;

DATO ATTO delle Dichiarazioni di assenza di incompatibilità e di conflitto di interesse rese dal Dirigente, dal Responsabile del Procedimento e dall'Istruttore Amministrativo-Contabile, acquisite al protocollo com.le con nota prot. n 10172 del 08/02/2023, nota prot. n. 10067 del 08/02/2023 e nota prot. n.10090 del 08/02/2023;

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e) della Legge n.190/2012, attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso;

DATO ATTO infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui all'art.39, comma 2, dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei

controlli interni, approvato da ultimo con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.15 del 24/04/2018;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo e, per l'effetto:

1. **DI NON APPROVARE** gli cui esiti trasmessi dalla Commissione Tecnica all'Ufficio del Personale, con verbale n. 4 del 06/10/2022, e pubblicati all'albo pretorio e nella sezione Amministrazione, relativa alla procedura di mobilità volontaria ex art.30 D. Lgs. n.165/2001 per la copertura di n.2 posti e tempo pieno ed indeterminato di Istruttore amministrativo e/o amministrativo contabile, cat. C1;
2. **DI RINVIARE** gli atti alla commissione esaminatrice per la ripetizione del "colloquio" nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità;
3. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Teramo e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente come comunicazione ufficiale e personale ai candidati;
4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Sig. Sindaco e al Segretario Generale;

Accertata la regolarità tecnica nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Adalberto Di Giustino

IL DIRIGENTE

- esaminato il documento istruttorio che precede, predisposto dal Responsabile del procedimento;
 - attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;
- richiamata la normativa vigente in materia;
 - attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo 267 del 2000 e ss.mm.ii.;
- dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
- ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. n.267/2000;
- vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento;
 - esaminato l'atto conseguentemente predisposto e riscontrata la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D. Lgs. n.267/2000;

adotta la presente Determinazione a tutti gli effetti di legge.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Tamara Agostini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 440 del 10/02/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento DI GIUSTINO ADALBERTO in data 10/02/2023

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Teramo, lì 10/02/2023

IL DIRIGENTE
DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA